

“ Art. 18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dar conto morale della propria gestione. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. L'inchiesta sulle Opere pie ha luminosamente provato che uno dei maggiori guai delle amministrazioni di pubblica beneficenza era il grande ritardo che si verificava nella presentazione dei conti e nella loro approvazione per parte dell'autorità tutoria. Io quindi, nel desiderio di scongiurare, per quanto sia possibile, questo danno, mi sono permesso di presentare un'aggiunta in proposito, che confido la Commissione e il Governo vorranno accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. È una garanzia maggiore che propongo sia aggiunta sotto la forma di un capoverso all'articolo 18. La garanzia consiste nell'esigere che la comunicazione del conto consuntivo abbia luogo in doppio modo, cioè che sia presentato il conto contenente le rendite e le spese dell'Opera pia e il conto patrimoniale.

Così si attua una riforma, sulla quale è stato concorde il voto dei diversi congressi dei ragionieri italiani, i quali appunto si sono maravigliati che nei conti consuntivi delle Opere pie in Italia, si tenesse lo stesso sistema dei conti delle amministrazioni comunali, senza aver riguardo alla diversità profonda che corre fra l'amministrazione dell'ente Comune e l'amministrazione dell'Opera pia.

Se la onorevole Commissione accetta la mia proposta, e se in questo pensiero concorda l'onorevole ministro, io non aggiungerò altro, altrimenti mi riservo di spiegare meglio la proposta medesima.

Presidente. Sono due gli emendamenti. Uno è dell'onorevole Borgatta, il quale propone due commi aggiuntivi; l'altro dell'onorevole Fani, il quale propone un'aggiunta a questo articolo 18.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione non contrasta ciò che ha proposto l'onorevole Borgatta; però fa osservare che all'articolo 82, ultimo del disegno di legge, è dichiarato:

“ Entro lo stesso termine (di sei mesi dalla pubblicazione della legge) saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un

regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette, “ cioè a questa legge soggette. ”

Io credo che sarà allora il caso di tener conto, da parte del potere esecutivo, delle proposte fatte dagli onorevoli Borgatta e Fani.

Borgatta. Domando di parlare.

Fani. Domando di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. All'onorevole Fani faccio osservare che veramente regolamentare è la materia, a cui egli accenna. Si tratta, in fin dei conti, di sapere come dev'esser compilato il conto consuntivo, se debba, o non debba contenere la situazione del patrimonio.

Mi pare che l'onorevole Fani si possa limitare a raccomandare, e in questo la Commissione si unisce a lui, la sua proposta al Governo, perchè ne tenga conto nel compilare il regolamento.

La Commissione, poi, senza respingere assolutamente la proposta dell'onorevole Borgatta, lo pregherebbe di non insistere nel suo emendamento.

Però non si può negare che qualche cosa abbia quell'emendamento che esce dagli stretti limiti di un regolamento, in quanto vuole stabilire limiti entro i quali le amministrazioni debbono approvare i conti dei tesoriери, i termini nei quali la Giunta amministrativa deve approvare il resoconto generale delle amministrazioni e certe facoltà eccezionali della Giunta. Su questo proposito la Commissione si rimette all'onorevole presidente del Consiglio e alla Camera.

Presidente. L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

Borgatta. Io risponderò alle osservazioni dell'onorevole relatore per quanto riguarda il mio emendamento. Faccio osservare alla Commissione, al ministro e alla Camera, che se si vuole accettare il concetto del mio emendamento, desso non può essere materia di regolamento. Io con la mia proposta stabilisco dei termini precisi, passati i quali se i tesoriери delle istituzioni di pubblica beneficenza non hanno presentato il conto, la Giunta amministrativa può farlo compilare a carico loro; e deferisce addirittura alla Giunta l'esame del conto se le amministrazioni non si curano punto di discuterlo.

Bisogna persuadersi che queste amministrazioni sono tanto più recalcitranti a presentare e discutere i conti, quanto più la loro gestione è irregolare.

Dunque se si vuole in qualche maniera dare all'autorità tutoria il mezzo di poter tenere in